

COMUNE DI SANTA MARIA A VICO

Provincia di CASERTA

Rep. n. 6 del 06.07.2016

CONTRATTO APPALTO SERVIZIO " COMUNITA' EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE"

CIG: 65784215DD4

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilasedici addi' SEI del mese di luglio alle ore 11.30 in Santa Maria a Vico, nella sede Comunale avanti a me Dr. Alessandro Verdicchio, Segretario Generale, autorizzato ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. N. 267/2000 per legge a rogare i contratti nell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi:

1) Sig. Luigi Ferraro nato a Maddaloni(CE) il 18.11.1954 ed ivi residente Viale Europa n.13 che interviene in questo atto in nome, per conto ed interesse della Fondazione Giuseppe Ferraro onlus con sede in Maddaloni Viale Europa n.13 Partita IVA CF 93025140612 in qualità di Legale Rappresentante della Fondazione medesima;

2) Sig.ra Michelina Piscitelli nata a Santa Maria a Vico il 7 giugno 1953, nella qualità di Responsabile Gestionale F.U.A. dell'Ambito C2,- Comune Capofila Santa Maria a Vico – C.F. 80004170612 la quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse dell'Ambito C2 per la suespressa qualifica eleggendo il proprio domicilio presso la Casa Comunale;

I predetti intervenuti, della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario rogante, sono certo, premettono:

- che, con Determina a contrarre n 77 del 02.02.2016, venivano approvati gli elaborati tecnici per l'affidamento del servizio " COMUNITA' EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE" stabilendo altresì di procedere all'affidamento del servizio mediante procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. N. 163/06;
- che con Determinazione n.470 del 14.06.2016 è risultata aggiudicataria definitiva la Fondazione FERRARO, come da verbali di gara agli atti dell'Ente, per un importo contrattuale di € 71.250,00 IVA inclusa;
- che non si è ottemperato all'accertamento previsto dall'art 83 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii., relativamente alle disposizioni di legge in materia di lotta alla delinquenza mafiosa in quanto il

FONDAZIONE GIUSEPPE FERRARO ONLUS -
Sede Legale: Viale Europa, 13
Sede Opere: Via De Angulis, 34
87077 MADDALONI (CE)
Cod. Fis. 93025140612

Comune di Santa Maria a Vico, sebbene da tempo abbia fatto richiesta di abilitazione alla Prefettura di Caserta, ad oggi non ha ancora ricevuto le credenziali di accesso e pertanto non può procedere alla verifica . Pertanto si procederà alla stipula del contratto, con l'intesa che in caso di antimafia positivo il contratto è soggetto a clausola risolutiva espressa;

- che al presente contratto d'appalto, è applicabile l'art. 2 comma 2 ultimo periodo del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Santa Maria a Vico approvato con Delibera di G.M. n. 151 del 10.12.2013 che qui si intende integralmente riportato, e di cui la ditta dichiara di ben conoscere e si obbliga a rispettarlo **accettando espressamente la risoluzione ipso jure del rapporto contrattuale in caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal predetto codice di comportamento;**
- che risultano acquisite le attestazioni, da parte del RUP e del legale rappresentante dell'impresa affidataria, circa l'insussistenza del conflitto di interesse e di incompatibilità ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/1990 quale introdotto dalla Legge 190/2012;

CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, stabiliscono e convengono quanto appresso:

Art.1 – Il Comune di Santa Maria a Vico come sopra rappresentato, concede in appalto alla Fondazione Giuseppe FERRARO onlus, che accetta, il SERVIZIO " COMUNITA' EDUCATIVA A DIMENSIONE FAMILIARE " per il periodo 1 aprile - 31 dicembre 2016. I servizi saranno svolti dalla FONDAZIONE FERRARO come da documentazione di gara agli atti dell'Ente. Il presente contratto è a corpo e a misura.

Art.2 - La ditta appaltatrice conferma gli obblighi ad essa derivanti dall'assunta aggiudicazione del servizio e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutti i servizi inerenti l'appalto stesso, sotto l'osservanza della normativa in materia di appalto di servizi, nonché: 1) Capitolato Speciale d'appalto – Disciplinare di gara per l'appalto del servizio; 2) offerta presentata in sede di gara .


Tutti i documenti citati nel presente articolo, come sopra contrassegnati, vengono dalle parti medesime debitamente sottoscritti e vengono allegati al presente contratto quali sua parte integrante e sostanziale, come fossero di seguito trascritti.

L'appaltatore conferma altresì di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente normativa in materia di antimafia ed in particolare, dal D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii..

L'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta , di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Il presente contratto è soggetto alla clausola risolutiva espressa in caso di verifica antimafia che abbia esito positivo

FONDAZIONE GIUSEPPE FERRARO ONLUS
Sede Legale: Viale Europa, 3
Sede Operativa: Via F. De Angeli, 14
81024 MADDALONI (CE)
Cod. Fisc. 9302514072



Art.3 - L'importo per l'esecuzione dell'appalto viene fissato in complessivi € 71.250,00, oneri per la sicurezza compresi. La prestazione dei servizi ricompresi nel contratto è esente da IVA.

La stazione appaltante si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi, per una quantità pari al 20% dell'importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di aggiudicazione, restando l'appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 311 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii..

Art.4 - La durata dell'appalto è fissata dal 1 aprile al 31 dicembre 2016, ovvero dall'avvio delle prestazioni. Alla scadenza il contratto si intende risolto senza necessità di formale disdetta tra le parti.

Art.5 - E' fatto espresso divieto al prestatore del servizio, di subappaltare in tutto o in parte, la fornitura/il servizio oggetto del presente appalto, né di farlo eseguire a mezzo di procuratore, senza l'assenso dell'Amministrazione, sotto la pena della risoluzione del contratto e rifusione dei danni e delle spese.

Art.6 - Si dà atto dell'avvenuto accertamento della regolarità contributiva dell'appaltatore, in applicazione dell'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.

Nella esecuzione del servizio oggetto del presente contratto d'appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali vigenti.

Art.7 - L'Amministrazione Comunale accetta a garanzia dell'esecuzione delle prestazioni previste dal Capitolato Speciale e dal presente contratto a titolo di cauzione definitiva la polizza assicurativa/fideiussione n. 895/00A0597818 rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione Groupama in data 20.06.2016 per l'importo di € 7.125,00 nell'interesse della ditta aggiudicataria del servizio.

Si dà altresì atto che l'appaltatore ha consegnato la polizza di assicurazione accesa con Compagnia di Assicurazione LA CATTOLICA e Riassicurazione ASSIMOCO per l'importo 1.000.000,00 a sinistro al fine di tenere indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del contratto (responsabilità civile R.C.T., e R.C.O.), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell'appalto del servizio.

Art. 8 -Il servizio sarà oggetto di verifica di conformità con le modalità, nei termini e per gli effetti stabiliti dal Titolo IV del D.P.R. 5.10.2007, n. 210 e ss.mm.ii.

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione .

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni

La verifica di conformità sarà effettuata da un soggetto che sarà nominato/a dalla stazione appaltante.

Della verifica di congruità è redatto apposito verbale con le modalità stabilite dall' art. 319 del D.P.R. 207/2010

FONDAZIONE GIUSEPPE FERRELLI
Sede Legale: Via S. Angelo, 10
Sede Operativa: Via S. Angelo, 10
00187 Roma, Italia
C.F. 01024140589
C.C. 01024140589



e ss.mm.ii..

Successivamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

Art.9 -Il pagamento sarà effettuato mensilmente a certificazione di congruità effettuata, entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura, previo accertamento della regolarità contributiva e fiscale.

La verifica di congruità sarà effettuata entro 10 giorni dalla data di ultimazione del servizio reso per il periodo di riferimento.

Ai sensi dell' art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n 217, l'appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa.

Il Comune di Santa Maria a Vico come sopra rappresentato, promette e si obbliga di pagare l'importo del servizio secondo quanto stabilito dal Capitolato speciale.

Ai sensi del 6 comma dell'118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

Si applica l'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di 90 giorni di cui all'art. 29 del D.P.R. n. 145/2000 si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall'art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l'esecuzione degli adempimenti ivi previsti.

La stazione appaltante riconosce all'appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal presente contratto.

La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall'art 117 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, e ss.mm.ii.. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

In ogni caso la stazione appaltante può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

Art.10 - Ove si verificano delle inadempienze da parte della ditta appaltatrice, nell'esecuzione delle prestazioni previste nel Capitolato Speciale saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto

Art. 11 - Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il

UNIONIALE S.p.A.
Sede Legale: Viale Europa, 13
Sede Op. V.A. F. De Angelis, 34
80044 N. ADDALONI (CE)
Cod. Fisc. 03025140612



presente contratto..

E' fatta salva la facoltà del Comune di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 C.C. a tutto rischio e danno dell'appaltatore, con riserva, altresì, di risarcimento dei danni cagionati, in caso di violazioni alle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempienza e, conseguentemente, di procedere all'incameramento del deposito cauzionale.

Possono costituire causa di risoluzione per inadempimento in particolare:

- gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al committente;
- la violazione dell'obbligo di permettere al committente di vigilare sul corretto svolgimento del servizio;
- l'inosservanza ripetuta delle prescrizioni del committente volte ad assicurare la regolarità dei servizi, la sicurezza degli utenti, il rispetto di leggi, regolamenti e del presente capitolato;
- ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente capitolato non sanate in seguito a diffida formale, o anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzione del servizio.

Art. 12 - Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il committente si avvalga di tale clausola, l'Impresa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal committente, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno. Ai sensi della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 costituisce clausola di risoluzione espressa del presente contratto atto di cottimo ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione dell'art. 9- bis della legge dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii..

Art. 13 - L'appaltatore è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, informazione atto di

AVV. GIUSEPPE MADDALONI
Sede Legale: Via F. De Angeli, 34
Sede Op. n. 1: Via F. De Angeli, 34
81024 MADDALONI (CE)
Cod. Fisc. 93025140612



qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dall'Amministrazione.

Art.14 - Per effetto del presente contratto l'impresa assuntrice del servizio elegge domicilio in Maddaloni presso la propria sede legale.

Art.15 - I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato e nel bando di gara operano di pieno diritto, senza obbligo per l'ente appaltante della costituzione in mora dell'appaltatore. Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto/atto di cottimo, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Caserta. E' escluso l'arbitrato.

Ai sensi e per gli effetti del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Interno e l'autorità Nazionale anticorruzione siglato il 15 Luglio 2014 con cui sono state adottate le linee guida per l'avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC-PREFETTURA-UTG ED ENTI LOCALI per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa;

IL CONTRAENTE APPALTATORE SI IMPEGNA a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art.1456 del C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P.-


LA STAZIONE APPALTANTE SI IMPEGNA ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art.1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 322, 322 bis, 353 e 353bis del Codice Penale. Resta inteso che l'esercizio della potestà risolutoria da parte della stazione appaltante-come stabilito dalle linee guida-è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

CLAUSOLA DI CONTRATTO TIPO T&T PER LA TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ (APPROVATA ED INTRODOLTA NELL'ORDINAMENTO COMUNALE CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N.50 DEL 14 APRILE 2015)

N.1 – Obblighi dell'Aggiudicatario e delle filiere dei subcontraenti

L'operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti accettano esplicitamente quanto previsto dalla presente clausola di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità, ivi compreso il sistema di penali indicato nel successivo punto N.4 al fine di garantire la tracciabilità e la trasparenza dell'esecuzione del contratto, l'Aggiudicatario ed i subcontraenti sono tenuti, nei modi e tempi di seguito specificati, a trasmettere all'Amministrazione aggiudicatrice, per ogni subcontratto affidato, le informazioni di cui al comma 11 ultimo periodo dell'articolo 118 del D.Lgs 163/2006, quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui all'articolo 17 della legge 55/1990.

AGGIUDICAZIONE PUBBLICA
ONLUS
Sede Legale: Viale Europa, 13
Sede Operativa: Via S. Angelis, 34
87010 MADDALONI (CE)
Cod. Fisc. 93025140612



L'operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti assumono l'obbligo, all'atto della stipula del contratto relativo al proprio affidamento, ad inserire negli eventuali successivi contratti di subaffidamento la presente clausola di contratto T&T per la trasparenza e tracciabilità.

Per filiera delle imprese, ai sensi dell'art. 6, co. 3, del D.L. n. 187/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si intende il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo – anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di realizzazione delle opere. Sono pertanto, ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività collaterali.

N.2 – Verifiche dell'Amministrazione aggiudicatrice

L'Amministrazione aggiudicatrice, l'operatore economico aggiudicatario e gli operatori economici coinvolti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, sono tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 e di seguito trascritto.

Comma 9, art.3, l. 136/2010: *“La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1 sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla presente legge”.*

L'Amministrazione procederà a verificare che nei contratti sottoscritti dall'aggiudicatario e dai Subcontraenti a qualsiasi livello sia inclusa la clausola T&T.

Tutte le informazioni trasmesse all'Amministrazione giudicatrice saranno pubblicate sul sito dell'Ente e rese accessibili per tutta la durata del contratto fino al collaudo definitivo dello stesso.

N.3 – Informazioni da trasmettere

I dati da comunicare all'Ente, in presenza di un subcontratto, per la successiva pubblicazione sono:

- a) CIG;
- b) oggetto e Importo del subcontratto con la specificazione della percentuale di incidenza della manodopera;
- c) data stipula del subcontratto e data prevista per la conclusione o durata prevista del subcontratto;
- d) Ragione Sociale e sede legale del subcontraente;
- e) Codice Fiscale / P. IVA e numero di iscrizione alla CCIAA;
- f) dichiarazione di non presenza diretta o indiretta di capitale coperto da intestazioni fiduciarie (dichiarazione obbligatoria per gli appaltatori ed i subappaltatori e facoltativa per gli altri subcontraenti);
- g) IBAN c/c dedicato e persona delegata ad operare per il subcontraente.

Le informazioni sono inviate dall'Affidante (operatore economico che affida il subcontratto a qualunque livello della subcontrattazione) con la SCHEDA T&T, debitamente firmata, che l'ufficiale stipulante avrà cura di consegnare all'affidatario.

FONDAZIONE...
SERVIZIO...
US -
Sede Legale: Viale Europeo, 10
Sede Operativa: P. De Angeli, 34
81014 - B. BALONI (CE)
Cod. Fisc. 93025140612

[Handwritten signature]

La SCHEDA T&T riporta anche la firma dall'Affidatario del subcontratto (operatore economico al quale viene affidato il subcontratto a qualunque livello della subcontrattazione), con la quale questi conferma la veridicità delle informazioni fornite e dichiara che la società non ha partecipazioni dirette o indirette di capitale coperto da segreto fiduciario.

N.4 – Tempi e modalità di trasmissione

Le informazioni sono trasmesse dall'Affidatario all'Amministrazione aggiudicatrice con la SCHEDA T&T via PEC, sottoscrivendo la scheda stessa con firma digitale.

Le informazioni sono trasmesse, per ciascun subcontratto, entro cinque giorni dalla stipula del subcontratto e comunque almeno il giorno prima dell'inizio della prestazione da parte del subcontraente. Nel caso che il subcontratto non sia stipulato in forma scritta le informazioni debbono essere inviate il giorno prima che l'Affidatario fornisca all'Affidante il lavoro o servizio o fornitura oggetto del subcontratto.

N.5 - Penali

Nel caso in cui la clausola di contratto T&T non sia stata richiamata o trascritta in un subcontratto l'Affidante del subcontratto è:

- sottoposto al pagamento di una penale pari al 10% del valore del subcontratto affidato, e comunque non inferiore a 500 euro.

Nel caso in cui sia accertato un ritardato invio della SCHEDA T&T, l'Affidante e l'Affidatario saranno ciascuno tenuti a:

- pagare una penale pari all' 1 per mille del valore del contratto o subcontratto per ogni giorno di ritardo, fino alla concorrenza del 5% del contratto o del subcontratto stesso.

Nel caso in cui sia accertato che la SCHEDA T&T contenga informazioni che non corrispondono al vero, oltre alla trasmissione della notizia alle competenti Autorità, applicherà nei confronti dell'Affidante e dell'Affidatario:

- una penale ciascuno, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% del contratto o subcontratto in relazione alla gravità della non correttezza delle informazioni fornite.

Le suddette penali non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico della stazione appaltante.

Art.16 - Tutte le spese del presente atto, registro, diritti di rogito, copia degli atti, ecc. ad eccezione dell'I.V.A., sono a carico della ditta assuntrice del servizio.


Art.17 - A mente dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, si chiede la registrazione del presente atto a tassa fissa, trattandosi di prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Il presente atto è soggetto ad esenzione dall'imposta di bollo ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.642.

Art.18 - Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano.

Art. 19 - I dati personali del contraente saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, ai fini della stipula e della eventuale registrazione del presente atto nel rispetto del D.Lgs

FONDAZIONE
GIUSEPPE PENNAR
US
Sede Legale
Sede Operativa
Cod. Fisc. 93021100133



30.6.2006, n. 196 e ss.mm.ii e con le modalità dallo stesso previste. Titolare del trattamento è il committente. Si fa rinvio agli articoli e 7 e 13 del D. Lgs.196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Si applicano le disposizioni recate dal D.P.R. 12.4.2006, n. 184.

Si dà atto che la ditta appaltatrice ha versato la somma di € 245,00 per spese di registrazione giusta bolletta in data 20.06.2016 e la somma di € 532,60 per spese diritti , giusta bolletta in data 20.06.2016.

Richiesto io Dr. Alessandro Verdicchio Segretario Generale del Comune di Santa Maria a Vico (CE) Capofila Ambito C2, ho ricevuto il presente atto che, dopo averne data chiara lettura ai signori comparenti, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alle loro volontà e lo firmano qui di seguito con me Segretario, assieme agli altri documenti dei quali, per espressa volontà delle parti, che hanno dichiarato di averne presa cognizione, si è omessa la lettura.

Letto, confermato e sottoscritto.


Il presente contratto, scritto da persona di mia fiducia, consta di numero otto pagine e quanto della nona fin qui.

L'APPALTATORE

FONDAZIONE "GIUSEPPE FERRARO"
ONLUS
Sede Legale: Viale Europa, 13
81024 MADDALONI (CE)
Cod. Fisc. 970250012

IL RESPONSABILE Gestionale F.U.A.

Michelina Piscitelli



IL SEGRETARIO Generale avv. Alessandro verdicchio